

**Parti**

*Ricorrente:* Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur- und Umweltschutzverbände e.V.

*Resistente:* Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro adotti, per le acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, le misure che gli sono necessarie per ottemperare ai suoi obblighi in forza dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e che vietano completamente, nelle zone Natura 2000, la pesca marittima professionale mediante motori a strascico sul fondo e reti da posta ancorate, qualora tali misure interessino pescherecci battenti bandiera di altri Stati membri.*
- 2) *L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013 deve essere interpretato nel senso che esso osta all'adozione da parte di uno Stato membro di misure, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, applicabili alle acque poste sotto la sua sovranità o giurisdizione, che siano necessarie ai fini del rispetto degli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 104 del 3.4.2017.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Lubrizol France SAS / Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures**

(Causa C-39/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Articoli 28 e 30 TFUE — Tasse di effetto equivalente — Articolo 110 TFUE — Imposizioni interne — Contributo sociale di solidarietà delle società — Tassa — Base imponibile — Fatturato complessivo annuale delle società — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17 — Trasferimento di un bene in un altro Stato membro — Valore del bene trasferito — Inclusione nel fatturato complessivo annuale)*

(2018/C 276/07)

Lingua processuale: il francese

**Giudice del rinvio**

Cour de cassation

**Parti**

*Ricorrente:* Lubrizol France SAS

*Resistente:* Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) participations extérieures

**Dispositivo**

*Gli articoli 28 e 30 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa di uno Stato membro che prevede che la base imponibile di contributi prelevati sul fatturato annuale delle imprese, sempreché quest'ultimo raggiunga o superi un determinato importo, sia calcolata tenendo in considerazione il valore nominale dei beni trasferiti da un soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, a partire da tale Stato membro verso un altro Stato membro dell'Unione europea, e tale valore è tenuto in considerazione sin da detto trasferimento, mentre, quando gli stessi beni sono trasferiti dal soggetto passivo o per suo conto, per le esigenze della sua impresa, sul territorio dello Stato membro in questione, il loro valore è incluso in detta base imponibile soltanto al momento della loro vendita successiva, a condizione che:*

- in primo luogo, il valore di tali beni non sia tenuto in considerazione nuovamente in detta base imponibile, al momento della loro vendita successiva in tale Stato membro;*
- in secondo luogo, il loro valore sia dedotto da detta base imponibile quando tali beni non sono destinati a essere venduti nell'altro Stato membro o sono stati ritrasferiti nello Stato membro d'origine senza essere stati venduti, e*
- in terzo luogo, i benefici derivanti dalla destinazione di tali contributi non compensino interamente l'onere sopportato dal prodotto nazionale commercializzato sul territorio nazionale all'atto della sua immissione sul mercato, circostanza che compete al giudice del rinvio verificare.*

<sup>(1)</sup> GU C 112 del 10.4.2017.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino / Administración del Estado**

(Causa C-169/17) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Articoli 34 e 35 TFUE — Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Protezione dei suini — Prodotti trasformati o commercializzati in Spagna — Norme di qualità per la carne, il prosciutto, la spalla e l'insaccato di lombo iberico — Condizioni per l'utilizzo della denominazione «de cebo» — Miglioramento della qualità dei prodotti — Direttiva 2008/120/CE — Ambito di applicazione)*

(2018/C 276/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

Ricorrente: Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino

Convenuta: Administración del Estado